

NOME: CAUTERUCCIO Andrea CTRNDR76P23E290T c/o Studio Tecnico Geom. D'Angelo Gianluca Via della Repubblica n.12 IMPERIA
PROT. N.: 19944/12 del 12-06-2012

OGGETTO: Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di fabbricato (art. 6 LR 49/09 - Piano Casa) in LOCALITA' POGGI //

Commissione Ufficio: 21/08/2012 n. 6

IMPORTO CONTRIBUTO di COSTRUZIONE: ? 7178,01

1° RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE ? 2871,20 40% da versare subito

2° RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE ? 1435,60 20% entro 6 mesi dalla data del permesso di costruire

3° RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE ? 1435,60 20% entro 12 mesi dalla data del permesso di costruire

4° RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE ? 1435,60 20% entro 18 mesi dalla data del permesso di costruire

~~DEBITO DI INTERESSI ? 1435,60 (rispondente a ? 4306,80 maggiorato del 20%)~~

da versare a mezzo di apposito versamento su c.c.p. n. 11241189 intestato a Comune di Imperia ? Servizio di Tesoreria;

Il versamento della prima rata del contributo concessorio di cui alla L.R. 25/95 e della D.C.C. n. 74 del 10.11.1995, dovrà essere effettuato a mezzo

N.B Il ritardato od omesso versamento delle rate del contributo concessorio sarà sanzionato secondo quanto stabilito dall' art. 43 D.P.R. 380/01.

Imperia, 22-09-2016

Il Tecnico incaricato

PAGAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO CONCESSORIO

IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE ALLA CONCESSIONE COMPORTA:

Articolo 57 della L.R. N. 12 del 7 aprile 2015

(Sanzione per ritardato od omesso pagamento)

1. Il mancato versamento del contributo di costruzione, nei termini stabiliti nell'articolo 38, comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento, superato il termine di cui alla lettera b).

2. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) della comma 1, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dalla legge.